Motivi e principali argomenti

Secondo la legislazione spagnola, gli incarichi di capitano e di primo ufficiale su tutte le navi battenti bandiera spagnola diverse dalle navi mercantili di stazza lorda inferiore a 100 GT, che trasportino carichi o un numero di passeggeri inferiore a 100 e che operino esclusivamente tra porti o luoghi situati in zone in cui la Spagna esercita la sua sovranità, diritti sovrani o la sua giurisdizione, devono essere occupati da cittadini spagnoli.

La Commissione ritiene che il requisito, in generale, della cittadinanza spagnola per gli incarichi in esame sia in contrasto con l'art. 39 CE e non possa essere giustificato dalla deroga di cui al n. 4 dello stesso articolo. L'interpretazione della Commissione trova conferma, in particolare, nella sentenza nella causa C-405/01 (¹), in cui la Corte ha dichiarato che la portata di tale deroga deve essere limitata a quanto è strettamente necessario alla salvaguardia dell'interesse generale dello Stato membro interessato e che, per quanto riguarda i citati incarichi, detto interesse non verrebbe messo in pericolo se i poteri d'imperio che essi implicano fossero esercitati solo sporadicamente, o addiritura eccezionalmente, da cittadini di altri Stati membri. Il Regno di Spagna, nonostante si fosse impegnato nella risposta al parere motivato a realizzare le opportune correzioni, non ha modificato la sua legislazione nel senso indicato dalla Commissione.

Ricorso proposto il 7 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-107/08)

(2008/C 107/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e A. Alcover San Pedro, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 2005, 2005/33/CE, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (¹), o in ogni caso non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2 di tale direttiva;
- condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva è scaduto l'11 agosto 2006.

⁽¹) Sentenza 30 settembre 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (Racc. pag. I-10391).

⁽¹⁾ GU L 191, pag. 59.